

G

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1981² sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 54a (nuovo) Obbligo di informare del fornitore di prestazioni

Il fornitore di prestazioni deve consegnare all'assicurato una fattura dettagliata e comprensibile. Deve inoltre trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per valutare il diritto alle prestazioni e verificare il conteggio del rimborso e l'economicità della prestazione.

Art. 97a (nuovo) Trattamento di dati personali

Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

- a. calcolare e riscuotere i premi;
- b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché per calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
- c. sorvegliare l'applicazione delle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- d. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
- e. sorvegliare l'esecuzione della presente legge;
- f. allestire statistiche.

¹ FF 2000 205

² RS 832.20

Art. 98 Consultazione degli atti

¹ Purché siano tutelati interessi privati degni di protezione, possono consultare gli atti:

- a. la persona interessata, per i dati che la concernono;
- b. le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo;
- c. le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;
- d. le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito;
- e. la terza persona responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso dell'assicurazione contro gli infortuni.

² Nel caso di dati relativi alla salute la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunica.

Art. 101 Assistenza amministrativa

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per determinare, modificare o restituire prestazioni, nonché per prevenire versamenti indebiti, fissare e riscuotere i premi, intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili o prevenire gli infortuni o le malattie professionali.

Art. 102 Obbligo del segreto

Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

Art. 102a (nuovo) Comunicazione di dati

¹ Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

- a. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di assistenza;
- b. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
- c. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;

d. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889³ sulla esecuzione e sul fallimento.

² Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

- a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;
- b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
- c. alle autorità competenti della riscossione dell'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale diretta nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
- d. alle autorità incaricate dell'esecuzione della legge federale del 12 giugno 1959⁵ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare conformemente all'articolo 24 di tale legge;
- e. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge del 9 ottobre 1992⁶ sulla statistica federale;
- f. agli organi esecutivi della legge federale del 19 marzo 1976⁷ sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici, della legge federale del 21 marzo 1969⁸ sul commercio dei veleni, della legge federale del 7 ottobre 1983⁹ sulla protezione dell'ambiente, nonché dell'ordinanza del 22 giugno 1994¹⁰ sulla radioprotezione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dagli atti summenzionati;
- g. agli enti incaricati di promuovere la prevenzione degli infortuni non professionali conformemente all'articolo 88 capoverso 1, qualora ne necessitino per l'adempimento dei loro compiti;
- h. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

³ I dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965¹¹ sull'imposta preventiva.

⁴ Eccezionalmente, i dati personali in relazione a un infortunio o a una malattia professionale possono essere comunicati a terzi, qualora ciò sia necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati degni di protezione sono tutelati.

³ RS 281.1

⁴ RS 642.11

⁵ RS 661

⁶ RS 431.01

⁷ RS 819.1

⁸ RS 813.0

⁹ RS 814.01

¹⁰ RS 814.501

¹¹ RS 642.21

⁵ I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

⁶ I medici del lavoro impiegati quali specialisti della sicurezza del lavoro sono tenuti al segreto medico. Possono tuttavia comunicare al datore di lavoro e agli organi di cui all'articolo 85 capoverso 1 conclusioni relative all'idoneità di un lavoratore per determinati lavori, qualora la salute e la sicurezza di tale persona o di altri lavoratori rappresentino un interesse preponderante e il consenso della persona interessata non può essere ottenuto. Questa deve essere informata in ogni caso.

⁷ Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:

- a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse degno di protezione;
- b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere tale consenso.

⁸ Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

⁹ I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

¹⁰ Se un lavoratore comunica in via confidenziale agli organi di cui all'articolo 85 capoverso 1 o agli specialisti della sicurezza del lavoro fatti relativi all'azienda o a persone, la sua identità deve essere mantenuta segreta anche nei confronti del datore di lavoro.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2001.